

Premesso che:

- Con deliberazione consigliere n. 210 del 21.11.1977 è stato controdedotto alle osservazioni regionali;
- L'Ufficio urbanistico regionale ha interpellato il Comune affinché meglio definisca alcune controdeduzioni riguardanti la zona a est di Via Valli dopo la ferrovia, le zone cementerie e la destinazione edificabile di alcune aree destinate a verde e a parcheggio ove le osservazioni erano di accoglimento parziale;
- dopo vari contatti sono state concordate le linee di condotta del Comune in merito ai vari problemi sopracitati e in particolare si ripropone l'edificazione in via Valli, una normativa dettagliata e specifica per le zone destinate all'insediamento delle industrie cementiere, la separazione delle aree destinate all'insediamento produttivo da quelle per l'estreazione della marna.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Intesa la relazione che precede;

Vista la propria deliberazione 210/77;

Vista la legge urbanistica vigente;

DELIBERA

- 1) - La zona di Via Valli (parte C punto 1 della deliberazione consigliere n. 210 del 21.11.1977), trattandosi di area confinante alla stazione ferroviaria con antica presenza urbana e che definisce di etimologia al Centro e non ha possibilità di penetrare disordinatamente sulla strada provinciale perché separati da una grande canale consorziale, viene confermata a vocazione abitativa, consentendo il riconoscimento di parte di essa a zona di completamento B2.

- 2) - ~~Sequenza la parte B) dell'articolo 21 delle norme di attuazione (allegato NA1) della deliberazione consigliere n. 210 del 21.11.1977 con il seguente dettato:~~

B) Zone industriali interessate dalle due industrie per le produzioni di leganti idraulici. D-4

Per tali zone, interessate dagli esistenti cementifici e dalle relative cave, perimetrate ed autorizzate ai sensi della Legge Statale n. 1079/71, sono soggetti a piano di attuazione (delibera Consiglio comunale, convenzione, approvazione della Regione) gli interventi consistenti nella realizzazione di nuove linee produttive connesse alla messa in esercizio di nuove unità di coltura con potenziamento della produzione.

Gli interventi di adeguamento o di riconoscimento tecnologico, installazione di servizi generali, ausiliari e complementari e quanto necessario per la tutela dell'igiene e della salute all'interno o esterno dell'edificio, sono soggetti a concessioni singola. Non sono ammessi ulteriori interventi abitativi. In ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti indici:  
= distanze minime dai confini M.10.00

in data  
di Giunta Regionale n.  
Allegato alla deliberazione  
**REGIONE VENETO**

**COMUNE DI MONSELICE**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE**  
**11 LUGLIO 1978, N° 182**

**INTEGRAZIONE ALL'ART. 21 PARTE "B" DELLE**  
**NORME DI ATTUAZIONE DEL D.R.G.**

- = Distanze minime dalle strade m. 10.00 salvo maggiori distanze stabilite dalla grafia del piano o dal D.M. 1/4/1968;
- = Superficie coperta massima 50%;
- = Superficie piantumata minima 20% con piante d'alto fusto;
- = Superficie minima per parcheggio 10% (D.M. 2.4.1968).

Sulle aree destinate alla escavazione e già autorizzate, possono essere installati solamente impianti pertinenti all'escavazione e dette aree non vengono conteggiate nel computo delle superfici scoperte;

- 3) - conferma nella destinazione a zona edificabile, con le grafie segnate nel P.R.G. allegato alla delibera 210/77, tutte quelle zone destinate a parcheggio e a verde pubblico o privato, cambiate secondo le osservazioni presentate dai cittadini, l'accoglimento del Consiglio Comunale e la accettazione parziale della Regione.

Procedutosi alla votazione col sistema dell'alzata di mano l'ordine del giorno viene approvato ad unanimità.

Il Presidente, assistito dagli scrutatori all'uopo nominati, proclama l'esito della votazione.

**ORIGINALE**